SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Venerdì 19 Giugno 1998

alle ore 10,30

404ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

Interpellanze e interrogazioni *(testi allegati)*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO

Interpellanze

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso: (2-00254) (13 marzo 1997)

che Ventimiglia (Imperia), città di confine, vive ormai da anni il grave problema dell'immigrazione, a cui purtroppo sono legate altre rilevanti problematiche, quali l'integrazione etnica, la sicurezza e, non ultima, una situazione sanitaria a rischio;

che il Ministero dell'interno considera la frontiera ventimigliese una tra le più importanti del territorio, sia per la sua posizione geografica, in quanto collega l'Italia con Francia e Spagna, sia per il forte flusso di persone e merci con gli altri paesi europei; dai dati divulgati dallo stesso Ministero si evince una situazione allarmante, senza considerare che questi sono molto spesso sottostimati;

che i paesi aderenti all'Unione europea a noi confinanti hanno da tempo inasprito le loro regole sull'immigrazione, mentre l'Italia, con le ultime normative, non ha assunto decisioni omogenee rispetto a questa linea di tendenza, fondata su esigenze obiettive e di trasparente chiarezza;

che Francia e Germania espellono immediatamente gli immigrati non in regola e il nostro paese, sia per la posizione geografica, sia per l'inadeguatezza normativa, diventa un facile bacino di raccolta per coloro che, in cerca di migliore e di facile fortuna, entrano clandestinamente in Europa, sbarcando sulle nostre coste;

che la maggior parte degli immigrati (marocchini, tunisini, algerini, eccetera), una volta arrivati in Italia clandestinamente, distruggono i loro documenti, costringendosi ad una vita da apolidi e nomadi, cambiando città appena la loro situazione si fa, sotto il profilo della sanzione legale, rischiosa;

che eludere la sorveglianza al confine è diventato sempre più facile per l'esiguità numerica del personale della polizia di Stato addetto, dal gennaio 1994, a ricoprire anche gli incarichi della Guardia di finanza e dei carabinieri, sia per il vasto territorio, difficile da vigilare, sia per lo svilupparsi del fenomeno di organizzazioni criminose denominate *passeur* che accompagnano decine e decine di cittadini extracomunitari in territorio italiano dietro il pagamento di ingenti somme;

che tra le zone utilizzate dai cosiddetti *passeur* si possono segnalare i passi di montagna (Molini di Triora) e la tratta ferroviaria Cuneo-Breil (Francia) ed è da sottolineare come in località Fanghetto si trovasse un presidio di polizia italiana oggi chiuso per insufficienza di organico, sicchè tale località si è trasformata in punto facilitato per il passaggio clandestino;

che con l'insediamento del Governo Prodi oggi si parla più frequentemente dell'abolizione delle frontiere, con l'Italia che entro il prossimo settembre 1997 dovrebbe ratificare il Trattato di Maastricht e giungere alla applicazione di quanto previsto dagli Accordi di Schenghen sulla libera circolazione delle persone come già avviene per le merci dal 1994;

che l'apertura delle frontiere comporterà una notevole riduzione di organico della polizia di Stato in servizio ai confini, facilitando sicuramente l'ingresso dei clandestini nonchè il tranquillo passaggio di persone ricercate o dedite a traffici illegali (droga, armi, auto rubate, eccetera);

che nelle sole due prime settimane del maggio 1996 la Polfrontiera (valico ferroviario, autostrada, Ponte San Ludovico) ha arrestato numerose persone sulle quali pendevano gravi condanne, come riportato dalla cronaca locale e nazionale;

che a Ventimiglia è presente una vasta comunità curda che, alloggiata nei pressi della stazione ferroviaria, in condizioni igieniche totalmente precarie, costituisce un pericolo sanitario per tutta la cittadinanza;

che la situazione descritta, unita ad una complice tolleranza della civica amministrazione, con reiterata inazione della polizia urbana, porterà presto ad una contrapposizione cittadina;

che la locale associazione commercianti ha già, inoltre, da tempo denunciato sia al sindaco che alle autorità di polizia competenti (carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato) l'enorme dilagare del fenomeno dei venditori abusivi, con merce spesso dal marchio contraffatto, che recano un danno notevole all'immagine della città e soprattutto alla sua economia, penalizzando tutti gli operatori commerciali che pagano le tasse e rispettano le leggi in materia;

che la tolleranza di commercianti stanziali e dell'ambulantato regolare ha ormai raggiunto limiti di guardia nei confronti degli abusivi e nella città si vive un pericolo di conflittualità sociale quotidiana, che raggiunge il suo apice ogni venerdì, durante il mercato;

che gli abusivi, grazie alla tacita compiacenza dell'autorità comunale, assumono atteggiamenti e comportamenti pericolosi quali l'occupazione permanente della corsia di emergenza, così come, in mancanza del minimo rispetto ed educazione nei confronti altrui, giungono spesso a veri e propri scontri fisici con gli ambulanti regolari;

che il fenomeno non è presente solo sulla costa ma si sta velocemente diffondendo anche nelle vallate;

che la larga maggioranza dei cittadini ventimigliesi chiede una risposta precisa dello Stato alle problematiche descritte e che pertanto lo scrivente espone la situazione anche a loro nome,

si chiede di sapere se il Governo non intenda:

fare applicare puntualmente le attuali leggi in materia di commercio abusivo e di prodotti protetti dal marchio (regio decreto 21 giugno 1942, n. 929);

assumere adeguate misure di sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico, impegnandosi, come negli altri paesi europei, a contrastare l'immigrazione clandestina, che deve essere considerata reato tutt'altro che marginale.

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – (2-00362) (10 luglio 1997)

Premesso:

che dal 26 ottobre 1997 l'Italia entrerà a far parte, unitamente ad altri paesi già firmatari, dell'Accordo di Schenghen;

che, in previsione di ciò, le autorità francesi si sono adoperate affinchè non venisse modificata la competenza sulla gestione della specialità della frontiera, ottenendo che questo specifico servizio continuasse ad essere espletato in forma autonoma da altri ambiti di polizia;

che, grazie a questo risultato, la polizia di frontiera francese opererà, nel tratto di confine tra la Liguria e la Costa Azzurra, con circa 160 operatori, affiancati quotidianamente dal reparto mobile CRS, in modo da controllare l'intero territorio confinario;

che nel medesimo tratto di confine il settore polizia di frontiera di Ventimiglia (Imperia) è attualmente composto da 165 operatori, distribuiti in 5 dei 7 valichi esistenti;

che tale struttura opera con grande impegno e professionalità sia contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina che sul fronte della micro e macro-criminalità, con risultati sicuramente più che soddisfacenti in rapporto alle gravi carenze di mezzi che ne limitano sensibilmente le potenzialità di impiego;

che, in vista del prevedibile incremento di attività derivante dall'applicazione del Trattato di Schenghen, appare quanto mai urgente e necessario potenziare l'organico di questo servizio sia in termini di uomini che di strutture, evitando al tempo stesso che esso venga accorpato ad altri servizi di polizia;

che, mantenendo inalterata la sua attuale autonomia funzionale, potranno essere attuati una serie di servizi congiunti con le autorità di polizia francesi per aumentare il controllo del territorio e scoraggiare la consumazione delle attività criminali;

che, in quest'ottica, particolarmente importante risulterebbe la costituzione di un servizio di unità di controllo mobile distribuito nell'arco delle 24 ore atto a coprire l'intera linea di confine;

che fra gli altri interventi necessari per consentire un efficace espletamento dei vari servizi particolarmente urgenti appaiono il potenziamento dell'attuale parco macchine (sia in termini quantitativi che qualitativi) e l'acquisto di un congruo numero di telefoni GSM da assegnare agli operatori in servizio esterno, i quali potranno essere impegnati anche in territorio francese in base alla nuova normativa che consente lo sconfinamento fino a 20 chilometri,

si chiede di sapere:

quale atteggiamento il Governo intenda assumere nei confronti della polizia di frontiera in relazione all'imminente ingresso dell'Italia nel Trattato di Schengen, con particolare riguardo al mantenimento dell'autonomia funzionale di tale servizio rispetto alle altre specialità della polizia di Stato;

la posizione che si intende assumere sugli organici futuri della polizia di frontiera di Ventimiglia e se, al tempo stesso, non si ritenga opportuno prendere con urgenza i provvedimenti elencati in premessa riguardo la dotazione di mezzi e le strutture della stessa.

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso: (2-00415) (28 ottobre 1997)

che risulta all'interpellante che è in corso di celebrazione, dinanzi alla corte d'assise di Padova, il dibattimento nel processo per il duplice omicidio di Giancarlo Ortes e di Naza Sabic;

che, stando all'ipotesi accusatoria, i due amanti vennero uccisi nella serata dell'8 novembre 1994 e i loro cadaveri furono ritrovati, nella primavera dell'anno successivo, sepolti completamente nudi, grazie alle indicazioni di Andrea Zamattio e di Felice Maniero, quest'ultimo capo indiscusso della cosiddetta «Mala del Brenta», ai cui sodali viene attribuito il duplice omicidio, quale sanzione per il tradimento consumato da Giancarlo Ortes, fattosi confidente di polizia, ai danni dell'organizzazione e del suo capo;

che la parabola di Giancarlo Ortes, da uomo di fiducia di Felice Maniero a confidente d'un apparato poliziesco, merita di essere rivisitata, al fine di verificare se tutto sia oggi chiaro o non piuttosto appannato da anomalie fattuali e comportamentali e, dunque, se sia ingiustificato nutrire sospetti circa il non limpido esercizio di pubbliche funzioni o non piuttosto lecito pretendere che chi ne ha il dovere disveli gli abusi, quale necessario tributo alla credibilità delle istituzioni preposte all'amministrazione della giustizia;

che con le interrogazioni parlamentari in data 25 e 26 febbraio 1997, l'onorevole Borghezio si rivolgeva ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia al fine di avere chiarimenti in merito a quelle che definiva le «oscure vicende» legate al duplice omicidio di Giancarlo Ortes e di Naza Sabic;

che, in particolare, l'interpellante chiedeva di sapere se Giancarlo Ortes fosse stato «confidente» di polizia, in rapporti con la Direzione investigativa antimafia (DIA), ovvero «collaboratore» di giustizia; se dell'eventuale «rapporto» fosse stata informata l'autorità giudiziaria, in persona del dottor Bruno Cherchi, sostituto procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Padova; se nei confronti dell'Ortes fosse stata esercitata l'azione penale per la procurata evasione di Felice Maniero dal carcere di Padova; da quali fatti fosse stato preceduto, l'8 novembre 1994, il duplice omicidio, se, cioè, Giancarlo Ortes fosse stato indotto da personale della Direzione investigativa antimafia ad ottenere un incontro con Felice Maniero al fine di consentirne la cattura; se fosse da porre in relazione con tale incontro la richiesta di armamento che il centro operativo della DIA di Padova aveva inoltrato alla locale questura, in epoca precedente e prossima al duplice omicidio; se l'8 novembre 1994 personale del centro operativo della DIA di Padova avesse effettuato accertamenti presso la banca-dati del Ministero dell'interno, al fine di acquisire informazioni sull'autovettura che risultò, successivamente, utilizzata per il sequestro di Giancarlo Ortes e di Naza Sabic; quale fosse stato il ruolo svolto nella vicenda dal dottor Alessandro Marangoni, all'epoca dei fatti dirigente del centro operativo della DIA di Padova; quale ruolo avesse svolto e quali atti avrebbe posto in essere il dottor Longo, nella sua veste di «commissario straordinario» del centro operativo DIA di Padova; le ragioni per le quali, dopo il duplice omicidio, venne fatta decadere l'applicazione del dottor Bruno Cherchi alla Dire-

zione distrettuale antimafia (DDA) di Venezia, dove si occupava dell'evasione;

che il 24 aprile 1997 il dottor Filippo Miceli, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato, indirizzava al capo centro della DIA di Padova, per l'inoltro «alla competente autorità giudiziaria ed al presidente del tribunale di Padova», una relazione di servizio, nella quale rassegnava:

a) le confidenze fattegli dal maggiore della Guardia di finanza Serafino Fiore, in merito all'oggetto delle interrogazioni parlamentari dell'onorevole Borghezio, per le quali l'ispettore superiore Daniele Sancricca e l'ispettore Maria Letizia Monti – entrambi in servizio presso il centro operativo della DIA di Padova – avrebbero riferito, in una relazione di servizio, redatta il 24 novembre 1994 e allegata dallo stesso maggiore Serafino Fiore a due diverse informative dirette all'autorità giudiziaria, di aver appreso da un confidente che Giancarlo Ortes e Naza Sabic, la sera dell'8 novembre 1994, erano saliti su un'autovettura a bordo della quale si trovavano gli attuali imputati del loro omicidio, mentre, in realtà, si sarebbero trovati sul posto, così da rilevare la targa dell'auto che, successivamente, avrebbero controllato al terminale: il luogo dell'appuntamento tra le vittime ed i loro assassini sarebbe stato rivelato all'ispettore superiore Valentino Menon dallo stesso Ortes e l'ispettore superiore Daniele Sancricca e l'ispettore Maria Letizia Monti sarebbero stati mandati sul posto per un mero controllo;

b) la telefonata con cui il dottor Tonti, del II reparto, che aveva sollecitato la risposta alla nota con cui l'Ufficio di Gabinetto chiedeva di fornire elementi per formulare la risposta alle interrogazione parlamentari, con la precisazione che il reparto avrebbe suggerito una risposta generica, che rinviava agli atti del dibattimento in corso, alla quale il centro di Padova avrebbe dovuto adeguarsi;

c) le ragioni per le quali si era sottratto all'incombenza di redigere una risposta dal contenuto predeterminato, risposta, infine, redatta dal maggiore Fiore e sottoscritta dal vice questore, dottor Romolo Panico, all'epoca in congedo; che, se vere, le circostanze *sub a)* integrano estremi di reato: i due ispettori, Daniele Sancricca e Maria Letizia Monti, chi li inviò sul posto, il maggiore Serafino Fiore e l'ispettore superiore Valentino Menon si sarebbero resi responsabili, quantomeno, di concorso in falso ideologico;

che, se veri, i fatti sub *b)* e *c)* sono di inaudita gravità: i vertici della Direzione investigativa antimafia si sarebbero attivati per impedire al Parlamento il legittimo controllo politico sull'operato della struttura, imponendo ai responsabili del centro operativo di Padova comportamenti improntati al disprezzo delle più elementari regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti istituzionali;

che, se nè gli enunciati *sub a), b)* e *c)* rispondono a verità, il dottor Filippo Miceli, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato, si sarebbe reso responsabile di una denuncia calunniosa e, dunque, dovrebbe essere chiamato a risponderne;

che il dottor Bruno Cherchi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova, investito della denuncia del dottor Filippo Miceli, sembra abbia ritenuto che non veicoli notizie di reato: tutti i protagonisti sono stati sentiti come persone informate sui fatti, là dove,

per contro, delle due l'una: o il dottor Miceli ha riferito fatti veri, di tal che qualcuno avrebbe dovuto essere chiamato a risponderne, con tutte le garanzie che competono alle persone sottoposte ad indagini, ovvero è un calunniatore, ma allora è a lui che quelle garanzie avrebbero dovuto applicarsi;

che, sulla scorta delle prime acquisizioni da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, si ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni, le quali, pur non aspirando ad essere definitive, consentono già di apprezzare a pieno la rilevanza politico-istituzionale di quella che potremmo definire l'*affaire* Ortes, in un sistema che voglia continuare a definirsi democratico;

che, in particolare, gli investigatori del centro operativo della DIA di Padova, escussi quali testimoni, hanno sostenuto, concordemente, che Giancarlo Ortes sarebbe stato un confidente, almeno a partire da quando si rese disponibile a fornire elementi utili per la cattura di Felice Maniero e degli altri protagonisti della clamorosa evasione dal carcere Due Palazzi di Padova, a fronte di una promessa ricompensa di quattrocento milioni di lire; inoltre, sempre concordemente, escussi quali testimoni, gli investigatori del centro operativo della DIA di Padova hanno anche sostenuto che all'Ortes giunsero del tutto casualmente;

che una simile prospettazione non regge, tuttavia, ad una serena confutazione, non essendo ragionevolmente sostenibile, a meno di non usare violenza alla logica più elementare, che, per puro caso, la sera del 30 giugno 1994, una squadra di investigatori del Centro operativo della DIA di Padova, comandata dal capitano dei carabinieri Antonio Campaner, prelevò Giancarlo Ortes dalla propria abitazione, per condurlo nei locali del centro operativo stesso; infatti, due sono i postulati dai quali deve muovere, al riguardo, un discorso vertebrato: innanzi tutto, gli investigatori della Direzione investigativa antimafia non sono, per definizione, un'accolita di mentecatti; pertanto, allorchè essi si posero sulle tracce di Giancarlo Ortes e ne chiesero la collaborazione dovevano necessariamente nutrire la convinzione che costui fosse a conoscenza di elementi idonei a consentire che le investigazioni approdassero a risultati utili; in secondo luogo, se Giancarlo Ortes disponeva di un quadro conoscitivo reputato utile dagli investiganti ciò dipendeva, necessariamente, da un suo rapporto, poco importa se diretto o indiretto, con i fatti da lui conosciuti;

che alla stregua di tali premesse – solo in apparenza assiomatiche, poichè pur sempre dedotte da consolidate ed incontrovertibili regole di comune esperienza – è da escludere che personale del centro operativo della DIA di Padova potesse aver chiesto la collaborazione proprio di Giancarlo Ortes per puro caso, là dove, per contro, doveva senz'altro essere noto agli inquirenti – e segnatamente agli investigatori della DIA – come costui o avesse avuto un qualche ruolo nella realizzazione del piano di fuga, ovvero, per i suoi rapporti con il Maniero e/o con il sodalizio criminale facente capo allo stesso, potesse essere venuto o, almeno, sarebbe potuto venire a conoscere fatti utili al buon esito delle indagini;

che dal dibattimento in corso davanti alla corte di assise di Padova è emerso, in particolare, come, attraverso un meticoloso monitoraggio del traffico telefonico, prima del 30 giugno 1994, fosse stata rag-

giunta la certezza che gli autori dell'evasione avevano utilizzato, all'interno del carcere Due Palazzi di Padova, un telefono cellulare che, proprio alcuni giorni prima, l'Ortes aveva provveduto a far attivare, con ciò concorrendo al buon esito del piano di fuga;

che, dunque, risultando processualmente provato che Giancarlo Ortes aveva attivamente cooperato nella realizzazione dell'evasione di Felice Maniero, avvenuta il 14 giugno 1994, alcuni giorni prima che sulla testa del *boss* s'abbattesse una condanna a trentatrè anni di reclusione, ne consegue, necessariamente, che quando contattarono Giancarlo Ortes gli inquirenti – e segnatamente gli investigatori del centro operativo della DIA di Padova – conoscevano il ruolo avuto da costui nell'organizzazione ed attuazione del piano di fuga; ma questo non impedì loro d'avvalersi della sua collaborazione extraprocessuale, grazie alla quale, per come più volte ribadito dall'ispettore Menon nel corso delle sue molteplici escussioni in sede dibattimentale, pervennero alla cattura di Sergio Baron e di Pasquale Di Girolamo, evasi insieme a Felice Maniero;

che il dibattimento padovano ha fatto emergere, inoltre, che la sera del 30 giugno 1994, quando la squadra comandata dal capitano dei carabinieri Antonio Campaner si recò a prelevare Giancarlo Ortes dalla propria abitazione, costui stava per darsi alla fuga, dopo che aveva avuto un incontro con il dottor Francesco Zonno, all'epoca dirigente della Criminalpol di Padova;

che certamente ad ufficiali di polizia giudiziaria di prim'ordine e dagli eccellenti trascorsi professionali, come quelli che presero in consegna Giancarlo Ortes la sera del 30 giugno 1994, non potè sfuggire che ricorrevano, nei confronti di costui, le condizioni (gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di procurata evasione, detenzione e porto di armi da guerra e quant'altro, nonchè concreto pericolo di fuga) per operarne il fermo, a norma dell'articolo 384 del codice di procedura penale, ma ben si guardarono dall'informarne il pubblico ministero, qualora avesse già assunto la direzione delle indagini, perchè adottasse il relativo provvedimento (articolo 384, comma 1, del codice di procedura penale), ovvero dal procedere d'iniziativa (articolo 384, commi 2 o 3, del codice di procedura penale): Giancarlo Ortes, con buona pace dei doveri funzionali incombenti alla polizia giudiziaria, non soltanto non venne fermato, ma, da quel 30 giugno 1994, si instaurò tra lui e gli investigatori del centro operativo della DIA di Padova un rapporto di collaborazione, programmaticamente teso ad agevolare la cattura di Felice Maniero e degli altri evasi;

che a fronte di questi rilievi, condotti in chiave rigorosamente logica, è lecito chiedersi chi, la notte del 30 giugno 1994, presso il centro operativo della DIA di Padova, si assunse la responsabilità di non adottare il provvedimento formale di fermo nei confronti di Giancarlo Ortes;

che la risposta è agevole, due essendo le ipotesi formulabili: o quella di lasciar libero l'Ortes fu la decisione adottata da qualche zelante dipendente della struttura investigativa locale, in maniera estemporanea, senza previa consultazione ed approvazione dei superiori gerarchici, a livello sia locale che nazionale; ovvero quella decisione non potè sottrarsi alla preventiva autorizzazione delle gerarchie;

che stante l'assetto burocratico piramidale della Direzione investigativa antimafia, caratterizzantesi per l'assoluta rigidità dei rapporti di sopraordinazione e sottordinazione gerarchica, la prima ipotesi appare affatto irrealistica: prospettarla suona offensivo per l'intelligenza degli interlocutori, poichè anche l'ammetterla come soltanto possibile implicherebbe il sottintendere l'esistenza di un intollerabile principio di autodissoluzione nell'apparato gerarchico della Direzione investigativa antimafia; si deve, dunque, optare per il secondo corno del dilemma e riconoscere che la decisione di lasciar libero l'Ortes non potè non essere che la risultante di una previa discussione e valutazione ai vari livelli gerarchico-operativi, sino ai vertici della struttura;

che, pertanto, al fine di sapere chi autorizzò, al massimo livello, il *do ut des* (libertà dietro collaborazione in via confidenziale) è sufficiente stabilire a chi, sulla base dell'organigramma della Direzione investigativa antimafia, nel più rigoroso rispetto del rapporto gerarchico, competesse il relativo potere la notte del 30 giugno 1994;

che altro interrogativo sollecitato dai precedenti rilievi attiene all'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria nella fase decisionale circa la sorta processuale di Giancarlo Ortes, *sub specie libertatis*, la notte del 30 giugno 1994;

che, pur essendo impossibile, alla stregua dei dati sin qui acquisiti, dare ora una risposta ultimativa in senso affermativo a tale ultimo quesito, tuttavia la gravità della decisione di lasciar libero, dopo aver stretto con lo stesso un patto di collaborazione *sulla parola*, un individuo gravemente indiziato di aver concorso nel procurare l'evasione, da un carcere di massima sicurezza, di Felice Maniero e di altri esponenti di primo piano della cosiddetta «Mala del Brenta», là dove, peraltro, esisteva concreto pericolo che stesse per darsi alla fuga, è argomento che induce a non ritenere l'ipotesi destituita di fondamento;

che risulta, insomma, difficile da credere che una decisione di quella sorta – la cui rilevanza veniva amplificata dall'enorme impatto sull'opinione pubblica nazionale delle notizie relative all'evasione, in un momento in cui era ancora viva l'eco delle polemiche innescate dal fatto che, del tutto inascoltati, il capo della polizia e il vice direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, avevano sollecitato la massima attenzione perchè s'evitasse un evento annunciato – possa essere stata presa autonomamente da un apparato poliziesco, sia pure del rilievo e dell'autorevolezza della Direzione investigativa antimafia, magari anche ai suoi massimi livelli, all'insaputa, tuttavia, dell'autorità giudiziaria investita delle indagini sull'evasione;

che non va neppure dimenticato, comunque, che l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova applicò a Giancarlo Ortes la misura della custodia cautelare in carcere reca la data del 24 settembre 1994 e che, dunque, al momento dell'applicazione della misura cautelare, erano decorsi quasi tre mesi da quando si era potuta constatare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura stessa;

che, a tal proposito è innanzi tutto inverosimile e sommamente improbabile, anche se non assolutamente impossibile, che l'autorità giudiziaria sia stata tenuta all'oscuro, per quasi tre mesi, degli elementi in-

dizianti emersi a carico di Giancarlo Ortes e dell'accordo raggiunto tra costui e la Direzione investigativa antimafia, all'interno dei cui uffici in Padova, la notte del 30 giugno 1994, egli era stato accompagnato *manu militari*, dalla squadra di investigatori comandata dal capitano dei carabinieri Antonio Campaner; in secondo luogo, però, è addirittura inquietante che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sia stata emessa in epoca immediatamente successiva all'invio, all'avvocato Enrico Vandelli, in quel momento difensore di Felice Maniero, di due lettere anonime, provenienti da ambienti troppo bene informati, con le quali si rivelava che Giancarlo Ortes aveva imboccato la via della collaborazione e che, dunque, era ormai assolutamente inaffidabile per l'organizzazione criminale;

che di estrema rilevanza, nel complessivo svolgersi della vicenda in esame, è il ruolo giocato da Valentino Menon, ispettore superiore della Polizia di Stato: costui, in servizio, sia attualmente sia alla data del 30 giugno 1994, presso il centro operativo della DIA di Padova, era il referente, all'interno di quel centro operativo, di Giancarlo Ortes;

che le dichiarazioni processuali di Valentino Menon, modulate a seconda di quel che richiedono le esigenze contingenti, dunque come queste cangianti, anzichè impedire il nascere di un'*affaire* Ortes, ne impediscono la chiusura;

che, a tal riguardo, mentre il dottor Alessandro Marangoni, già capo del centro operativo della DIA di Padova, ha asseverato che i contatti tra Giancarlo Ortes e la Direzione investigativa antimafia si sarebbero interrotti i primi giorni dell'ottobre 1994 (cioè in epoca prossima all'ordinanza che applicava al confidente la misura cautelare ed immediatamente successiva a quella in cui, attraverso le lettere anonime dirette all'avvocato Vandelli, si propalò la notizia che fosse proprio Giancarlo Ortes colui che stava conducendo la Direzione investigativa antimafia sulle tracce degli evasi), Valentino Menon, per contro, non nega che i suoi rapporti – vale a dire i rapporti della Direzione investigativa antimafia, poichè a qualcuno a lui sopraordinato l'ispettore superiore avrà pur dovuto riferire! – con Giancarlo Ortes si fossero invece protratti sino alla morte del secondo: il 25 settembre 1997, davanti alla corte d'assise di Padova, ha ribadito di essere stato informato dall'incauto confidente, proprio l'8 novembre 1994, che questi si stava recando da Sergio Favaretto, il quale l'avrebbe portato da Antonio Pandolfo; ha avuto cura di precisare che Giancarlo Ortes, in quell'ultima telefonata, non lo informò di dove e quando sarebbe avvenuto l'incontro; ha anche aggiunto, finalmente, che, in occasione di tutte (dunque più d'una) le telefonate con il latitante Giancarlo Ortes, l'avrebbe invitato a costituirsi e di aver smesso di farlo soltanto dopo aver appreso dal dottor Bruno Cherchi, titolare delle indagini relative all'evasione, che l'ordinanza applicativa della misura cautelare era stata revocata;

che, innanzi tutto, il contrasto fra le versioni del capo centro della DIA di Padova dottor Alessandro Marangoni e dell'ispettore superiore della Polizia di Stato Valentino Menon si risolve a favore di quella del secondo: se per un verso è comprensibile che il dottor Alessandro Marangoni voglia far credere che i rapporti della DIA con l'Ortes fossero cessati nel momento stesso in cui, per essere iniziata formalmente la latitanza di costui, sarebbe intollerabilmente imbarazzante per la struttu-

ra poliziesca ammettere il loro perdurare, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che Valentino Menon, il quale, piuttosto, avrebbe tutto l'interesse ad adeguarsi alla tesi del suo capo centro, menta allorchè sostiene che quei rapporti perdurarono, attraverso una pluralità di telefonate, fino alla morte del confidente;

che, in secondo luogo, se è d'esigua importanza che l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dell'Ortes fosse o meno stata revocata – nessuno sembra abbia mai visto l'atto di revoca e, certamente, non l'ha visto il rappresentante in udienza dell'ufficio del pubblico ministero, dottor Michele Dalla Costa, che lo ha candidamente ammesso – quel che interessa, piuttosto, è che Valentino Menon attribuisca al pubblico ministero dottor Bruno Cherchi una condotta – l'averlo avvertito dell'avvenuta revoca – la quale non poteva non presupporre che il magistrato conoscesse i rapporti intercorrenti tra il poliziotto e Giancarlo Ortes;

che, nel corso del dibattimento dinanzi alla corte d'assise di Venezia, nel processo alla cosiddetta «Mala del Brenta», l'imputato Enzo Baldan ha dichiarato che il 6 novembre 1994, in occasione del suo arresto, informò personale della squadra mobile di Venezia, con cui collaborava da tempo in vista della cattura di Felice Maniero, che l'organizzazione aveva deciso di eliminare Giancarlo Ortes e che l'esecuzione del piano era imminente;

che la squadra mobile di Venezia, a scanso di gravissime responsabilità, non potè non riversare, immediatamente, la circostanza riferita dal Baldan alle varie forze di polizia operanti sul territorio e, innanzi tutto, alla Criminalpol di Padova; questo significa che la situazione di pericolo nella quale versava l'Ortes non potè non essere portata immediatamente a conoscenza del dottor Bruno Cherchi – in quanto titolare dell'indagine sull'evasione di Felice Maniero – nonchè del centro operativo della DIA di Padova e, segnatamente, di Valentino Menon, referente del morituro Giancarlo Ortes;

che se così andarono le cose – e, almeno secondo ciò che solitamente accade, non poterono andare altrimenti, non essendo ragionevole supporre che i destinatari della gravissima confidenza del Baldan l'avessero tenuta per sè, assumendosi la responsabilità delle conseguenze del loro silenzio – non è consentito eludere l'interrogativo, a cui è sotteso un atroce sospetto, relativo al perchè non fu fatto nulla per impedire che Giancarlo Ortes si recasse, col viatico di Valentino Menon, all'appuntamento con la morte; in altri e più espliciti termini: perchè Valentino Menon non avvertì l'Ortes, in occasione della telefonata dell'8 novembre 1994, del rischio a cui era esposto e, soprattutto, del fatto che quello a cui si stava portando poteva essere l'incontro con i suoi assassini?;

che a rendere ancor più inquietante l'interrogativo ora posto è l'altro elemento emerso dal dibattimento e confermato dall'esame testimoniale di Valentino Menon davanti alla corte d'assise di Padova il 25 settembre 1997, relativo all'interesse dell'ispettore superiore per l'autovettura targata VE 87759, cioè per l'auto a bordo della quale, la sera dell'8 novembre 1994, sembra fossero stati presi Giancarlo Ortes e Naza Sabic; un interesse certamente non occasionale e, comunque, documentato a far data dall'11 novembre 1994, alle ore 09,06',50", fino al 24 novembre 1994 alle ore 9,45',34"; singolare è il fatto che l'ispettore su-

periore Valentino Menon non ricordi come fosse nato in lui questo interesse proprio a far data dall'11 novembre; ma non meno singolare è che tale interesse fosse scemato proprio la mattina del 24 novembre 1994, quando i due ispettori, Daniele Sancricca e Maria Letizia Monti stilarono la relazione di servizio di cui parla il dottor Filippo Miceli;

che, in sintesi, possono considerarsi ormai certi i seguenti fatti:

Giancarlo Ortes ebbe un ruolo di primo piano nella procurata evasione di Felice Maniero;

la sera del 30 giugno 1994, personale del centro operativo della DIA di Padova, al comando del capitano dei carabinieri Campaner, prelevò l'Ortes il quale stava per darsi alla fuga, dalla propria abitazione e lo condusse presso i locali del centro operativo della DIA di Padova;

quella stessa sera, se per un verso non si procedette, sebbene ne sussistessero le condizioni legittimanti al fermo *ex* articolo 384 del codice di procedura penale di Giancarlo Ortes, per l'altro fra costui e la DIA venne raggiunto un «accordo» in vista della cattura di Felice Maniero;

il rapporto «confidenziale» fra l'Ortes e la DIA, mediato dall'ispettore superiore Valentino Menon, si protrasse, senza intoppi, sino alla metà del settembre 1994, quando, con due lettere anonime, ne venne informato, con eccessiva dovizia di particolari, l'avvocato Vandelli, legale di Felice Maniero;

il 24 settembre 1994 a Giancarlo Ortes venne applicata la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine ai fatti relativi all'evasione di Felice Maniero;

dopo tale data, nonostante l'Ortes fosse ormai da considerare latitante a tutti gli effetti, Valentino Menon continuò ad intrattenere con lui il rapporto confidenziale di cui s'è detto, sentendolo telefonicamente sino all'8 novembre 1994;

il perdurare di tale rapporto non poteva essere ignorato dai suoi superiori e dal dottor Bruno Cherchi, il quale, oltre tutto, avrebbe comunicato al Menon la revoca dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare all'Ortes;

il 6 novembre 1994 Enzo Baldan, appena tratto in arresto, informò il personale della squadra mobile di Venezia della condanna a morte di Giancarlo Ortes ad opera dell'organizzazione criminale capeggiata da Felice Maniero;

l'8 novembre 1994 Giancarlo Ortes comunicò a Valentino Menon che stava per incontrare Sergio Favaretto, il quale l'avrebbe portato da Antonio Pandolfo; non risulta, tuttavia, che l'ispettore superiore abbia messo in guardia il confidente rispetto al mortale pericolo a cui era esposto;

dall'11 al 24 novembre 1994 l'ispettore superiore Valentino Menon interrogò ripetutamente lo schedario SCAR – Servizio auto rubate – in ordine all'autovettura targata VE87759;

la mattina del 24 novembre l994 gli ispettori Daniele Sancricca e Maria Letizia Monti stilarono la relazione di servizio di cui parla il dottor Filippo Miceli, nella quale riferirono d'aver appreso, del tutto casualmente, da un confidente che, la sera dell'8 novembre 1994, Giancarlo Ortes e Naza Sabic erano saliti a bordo dell'autovettura targata

VE87759, la stessa alla quale l'ispettore superiore Valentino Menon si stava interessando, senza un serio perchè, sicuramente già dall'11 novembre precedente;

che, tornando alla relazione di servizio che il vice-questore della Polizia di Stato dottor Filippo Miceli indirizzò, il 24 aprile 1997, «Al signor capo centro DIA Padova» e recante ad oggetto: «Interrogazione parlamentare dell'onorevole Borghezio in merito alla morte di Giancarlo Ortes e Naza Sabic»; dalla stessa si apprende, innanzi tutto, chi sia il suo autore ed in quale rapporto egli si trovi con i fatti oggetto della presente interpellanza: «dal settembre 1988 al settembre 1996 ha prestato servizio in Germania presso la polizia federale di quello Stato e pertanto era all'oscuro dei fatti relativi alla vicenda Ortes-Sabic»;

che la risposta al perchè, improvvisamente, nell'aprile del 1997, incominci ad occuparsene, sino a giungere a stilare una relazione di servizio dai contenuti devastanti, è lì, nella relazione di servizio stessa: il 15 aprile u.s. lo scrivente, che per tutta la settimana dal 14 al 19 aprile avrebbe sostituito la SV (il dottor Romolo Panico, capo centro DIA Padova», n.d.r.), assente per congedo, veniva raggiunto da una telefonata del dottor Tonti del II reparto, che, sollecitando la risposta alla nota dell'Ufficio Gabinetto, con la quale veniva richiesto di fornire elementi di risposta all'interrogazione parlamentare in oggetto, invitava lo scrivente a far pervenire la risposta entro la fine della settimana, aggiungendo che il reparto avrebbe fornito una risposta generica, che rinviava agli atti del dibattimento in corso, alla quale questo centro si sarebbe dovuto uniformare»;

che fu, insomma, proprio l'improvvido intervento del dottor Tonti – il quale, in nome e per conto dei vertici, nel richiedere una tempestiva risposta alla nota dell'Ufficio di Gabinetto relativa all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Borghezio, ebbe a segnalare che il II reparto avrebbe fornito una «risposta generica.. alla quale questo centro si sarebbe dovuto uniformare» – ad indurre il dottor Miceli a rassegnare al dottor Romolo Panico le confidenze fattegli – oltre tutto senza che fossero state richieste ed intercalate, comunque, da «eloquenti "qui lo dico e qui lo nego"» – dal maggiore della Guardia di finanza Serafino Fiore;

che illuminante, sul diffuso clima di omertà – vale a dire, di riserbo assoluto determinato da solidarietà morale e insieme dal timore di una vendetta – che appare caratterizzare la Direzione investigativa antimafia, in generale, e il centro operativo di Padova, in particolare, è il colloquio del 14 maggio 1997 tra il dottor Filippo Miceli – che lo ha registrato e di cui ha prodotto, in varie sedi, la trascrizione – ed il dottor Romolo Panico, allorchè il primo consegnò al secondo la relazione di servizio e, quest'ultimo cercò, in ogni modo, d'indurlo a desistere dalla propria iniziativa, minacciando in cerimonia;

che, secondo quanto è a conoscenza dell'interpellante in particolare, il Miceli, nel consegnare al capo centro la relazione di servizio, fa osservare all'interlocutore: «...io non so perchè Fiore mi è venuto a dire queste cose più volte, non una volta sola; ritengo che fosse perchè, dice, se glielo diciamo almeno così anche lui se ne sta bravo, ma io non ho intenzione, poi quella volta lì c'è stato quell'episodio, potevo far finta di niente, ma con quell'episodio sinceramente no; Tonti, che poi fra l'altro

mi han detto che è un ragazzino, che mi chiama; io lì non l'ho messo, però lui mi ha detto: mi ha detto Pittino che Micalizio gli ha detto: dovete scrivere così, soltanto in maniera generica. Questa è un'interrogazione parlamentare, amici miei, allora io so queste cose qua, io te le dico...»; il Panico ben si guarda dal contestare gli assunti del Miceli, ma, piuttosto, gli pone la fatidica domanda: «Ma tu, ti rendi conto di quello che hai fatto?... Delle tante conseguenze che questo tuo atto porta avanti, te ne rendi conto?»; e si spiega: «Ti rendi conto che una cosa del genere, a parte il fatto se è vera o non è vera, questo non verrà mai detto, perchè Fiore potrà dire: ma io mi sono inventato pure quando sono nato, il giorno che sono nato. Da un punto di vista processuale praticamente quella relazione di Sancricca è sacrosanta verità dal punto di vista di tutti, e quindi le condizioni sono queste», vale a dire: «Che tu avrai dichiarato delle questioni che poi dovrai stabilire tra te e Fiore, il quale chiaramente non credo mai ammetterà di aver mai detto una cosa del genere, ti troverai da solo, cioè rifletti anche su questo»; poichè gli sembra di aver detto ancora poco, aggiunge: «Io ragiono per me, mai ti avessi fatto mai un discorso, salvo che tu mi presenti una registrazione, mai ti avessi fatto un discorso, io direi questo: Miceli, cosa sta dicendo, ma quando mai gli ho detto una cosa del genere?»; temendo di poter sembrare ermetico, il Panico esplicita vieppiù il concetto: «...le uniche persone che possono dire effettivamente come sono andati i fatti, se sono andati così o sono andati in un altro modo, sono Sancricca, Monti e Valentino Menon e nessun altro. Secondo te, davanti agli atti processuali, secondo te, ma questi tre, secondo te, diranno mai come si sono svolti i fatti, che si sono svolti come... ti ha detto Fiore; e sicuramente anche Fiore, mettici pure la mano sul fuoco, non dirà mai di averti detto una cosa del genere. Siamo pratici, Filippo. Siamo realistici, questa è una questione, partiamo da quando è successa, che se per caso c'era il dubbio che qualcuno avesse.. ma l'avrebbero fatto nero... Ora, la preoccupazione tua io la capisco, per l'amor di Dio, ti ripeto, tu sei liberissimo di lasciarmela, ed io mi metto in condizione di poterla mandare avanti, questa relazione. Ma poi, alla fine, ti troverai tu, Sancricca, Monti, Menon e Fiore, i quali quattro, chiaramente, non avranno mai nessuna.. mai, questo mettitelo proprio bene, proprio certo, ti addosseranno invece invenzioni tali che ti troverai tu da solo a dover rispondere e a dover poi difenderti da una denuncia di calunnia, questo è poco, ma sicuro, ti conviene?». Il Miceli, però, resta fermo nel proprio proposito: «Tutti sanno che quella sera lì (la sera dell'8 novembre 1994, n.d.r.) questo signore (Ortes, n.d.r.) è andato là, c'era la polizia, la polizia non ha fatto un c...., poi ha fatto un falso, io ancora oggi devo capire perchè. Qui ci sono delle interrogazioni parlamentari, tu mi devi dire: io che stavo in Germania, tu che stavi a Castellammare, per quale motivo, per quale c.... di motivo, dobbiamo rischiare di...» e, alla fine, il Panico, di fronte a tanto irritante ostinazione, sbotta: «E chi ti dice che questo signore (il maggiore Fiore, n.d.r.) mai domani dirà »io gliel'ho dette?», «ma questo si sta inventando tutte cose per rancori personali», «ma chi te l'ha mai detta una cosa del genere?». Comunque, questo per quanto riguarda la tua tranquillità...». Secca la replica del Miceli: «P...! Lo sanno tutti che questa è la verità»; ma il Panico non demorde: «Che questa è la verità lo sanno tutti qua; lo sanno tutti in procura; lo sanno tutti qui fuori, in

questo palazzo; lo sanno tutti quanti a Roma, ma ti vuoi pigliare tu questa.. la vuoi iniziare tu questa battaglia donchisciottesca, la vuoi fare tu?. . perciò dico io... guarda è... purtroppo questa è una situazione da dimenticare, perchè se è così – ripeto io non dico che è così, perchè non lo dirò mai – Filippo, tu devi capire, non lo dirò mai, nè che nessuno mi ha mai detto una cosa del genere ed io cadrò sempre dalle nuvole. Per me c'è una relazione mandata al magistrato e per me quella è la verità, non ho mai sentito diversi discorsi. Questo te lo dico proprio, se anche i fatti fossero così ed i fatti sono a conoscenza di tutti, ma secondo te scoppia un c.... che riguarda magistratura, procura distrettuale, DIA, direzione (investigativa antimafia, n.d.r.)? e tu ti troverai, secondo me, da solo, poi dovrai cercare delle persone che ti danno supporto... chi troverai che ti sta vicino...» (colloquio riportato per ampi stralci dal «Gazzettino» del 10 luglio 1997); che nessuno potrà oggi non concordare sul fatto che il dottor Romolo Panico fu buon profeta: è sufficiente por mente ai comportamenti del maggiore della Guardia di finanza Serafino Fiore e del dottor Bruno Cherchi, di fronte alla relazione di servizio del dottor Filippo Miceli: il primo, sia nel corso dell'esame testimoniale sia nel corso del confronto con il dottor Filippo Miceli, dinanzi alla corte d'assise di Padova, il 25 settembre 1997, ha assunto – negando l'evidenza delle sue dichiarazioni registrate – l'atteggiamento previsto dal dottor Panico, nel colloquio di cui si sono riportati i passi salienti; il secondo, di fronte alla gravissima denuncia del dottor Filippo Miceli, ha ritenuto, come si è già detto, che la stessa non veicolasse notizie di reato, mostrandosi, piuttosto, maggiormente interessato a scoprire come quella molesta relazione di servizio potesse esser finita sul tavolo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia;

che non può, da ultimo, sembrare casuale che questa preminente preoccupazione del magistrato indagante si sposasse con quella di conoscere gli orientamenti politici del dottor Alessandro Campagnolo e di avere conferma della sua asserita contiguità alla Lega Nord, tanto da porre, al riguardo, una precisa domanda, in sede di assunzioni d'informazioni, in data 24 giugno 1997, al dottor Filippo Miceli, il quale, peraltro, aveva già avuto modo di fargli notare come, appena giunto negli uffici del centro operativo della DIA di Padova, si fosse accorto che «l'ambiente non era consono ad un ufficio d'indagini in quanto vi erano dei "gruppettì" interni tra loro non comunicanti ed una distribuzione d'incarichi che emarginava taluno dei direttivi» e come la stessa sua frequentazione col dottor Alessandro Campagnolo, che conosceva «da tanto tempo» vi fosse stata «vista problematicamente»: sempre dalla trascrizione del colloquio registrato fra il Miceli ed il Panico, si coglie come quest'ultimo, per dar forza al suo invito a che non s'infrangessero le regole dell'omertà, rivolga al primo il seguente ragionamento: «...ma io sapessi quante cose so su Cam(pagnolo?, n.d.r.)... più che dei sospetti ho delle determinate conferme, che se io domani dovessi mettere per iscritto, mi troverei a discutere fra me e lui, la mia parola contro la sua parola, senza poter portare nessuna prova in più di quello che io sto dicendo, sui rapporti che hanno determinati soggetti qui con ambienti leghisti, sui rapporti che hanno con determinati giornalisti leghisti. Storia nota, Filippo»;

considerato che tutte le precedenti interrogazioni in argomento non hanno ancora ottenuto risposta e che, comunque i precedenti rilievi inducono a ritenere che i vertici della Direzione investigativa antimafia si siano attivati per impedire al Parlamento il legittimo controllo politico sull'operato della struttura, imponendo ai responsabili del centro operativo di Padova comportamenti improntati al disprezzo delle più elementari regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti istituzionali,

l'interpellante chiede di sapere:

se non si intenda rispondere in Parlamento ai molti quesiti ancora senza risposta;

se non si intenda adottare – in uno con i nuovi vertici della Direzione investigativa antimafia, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze – laddove non intenda avallare i passati e presenti comportamenti devianti e condividerne la responsabilità ogni misura idonea a riportare la struttura in parola nell'alveo della legalità democratica, reprimendo siffatte condotte, ma, soprattutto, impedendo che pretestuose vendette si abbattano su chi non s'è attenuto alla consegna del riserbo omertoso sull'*affaire* Ortes, o, più semplicemente, è rimasto estraneo alla gestione della torbida vicenda.

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso: (2-00526) (7 aprile 1998)

che nella notte tra il 5 ed il 6 aprile 1998 ignoti sono penetrati nel palazzo comunale di Somma Lombardo (Varese) mettendo a soqquadro l'ufficio edilizia pubblica, edilizia privata e urbanistica e l'ufficio del sindaco e del segretario comunale;

che simili episodi avvengono ormai con periodica cadenza senza che si siano mai identificati gli autori di tali gesti;

che nel territorio di Somma Lombardo avvengono episodi delittuosi di ogni tipo e che addirittura la popolazione spesso rinuncia a denunciarli perchè totalmente sfiduciata nei confronti delle istituzioni,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero e risulti che episodi delittuosi anche se non denunciati ufficialmente sono avvenuti nel territorio di Somma Lombardo e nelle zone limitrofe;

quali provvedimenti siano stati presi dall'autorità competente per cercare di identificare e prevenire le continue scorribande nel palazzo comunale e, nello specificio episodio della notte tra il 5 e il 6 aprile 1998, quali azioni siano state poste in essere dall'autorità di polizia giudiziaria per poter identificare gli autori del misfatto;

se siano state attivate tutte le procedure che in questi casi vengono intraprese: rilievi dattiloscopici e fotografici, inventario sulla documentazione mancante, esame approfondito delle effrazioni se vi sono state, sia per quanto riguarda gli accessi al palazzo comunale sia per quanto riguarda armadi, cassetti di scrivanie, eccetera;

se non si ritenga che l'autorità competente debba predisporre un adeguato servizio di controllo vista la periodicità delle intrusioni ladresche in comune per poter indentificare e assicurare alla giustizia gli ignoti malfattori;

se questi episodi siano collegati con altri analoghi avvenuti nel recente passato sia a Somma Lombardo sia in comuni limitrofi.

Interrogazioni

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01098) (18 giugno 1997)

che lo scrivente, con interrogazione 4-06059 del 27 maggio 1997, chiedeva chiarimenti in merito al duplice omicidio Ortes-Sabic, avvenuto l'8 novembre del 1994, per il quale è in corso un processo presso la corte d'assise di Padova;

che durante lo svolgimento del dibattito processuale sono emersi oscuri episodi che pongono inquietanti interrogativi ai quali i Ministri in indirizzo dovrebbero dare risposte immediate e concrete,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di fornire chiarimenti univoci sui seguenti punti:

se l'Ortes sia stato in confidenza con la DIA di Padova o se invece abbia goduto di un vero e proprio rapporto collaborativo;

in tal caso, se gli eredi debbano percepire o abbiano già percepito quanto previsto in caso di decesso dei collaboranti per mano assassina della criminalità organizzata di stampo mafioso;

se di tale rapporto confidenziale o collaborativo, instauratosi tra l'Ortes e la DIA, sia stato debitamente informato il pubblico ministero, dottor Cherchi;

in tale ipotesi, come mai lo stesso non risulti aver posto in essere l'esercizio obbligatorio dell'azione penale, avendo l'Ortes confessato agli inquirenti di essere stato uno degli autori della procurata evasione di Felice Maniero dal carcere di Padova;

se non si ritenga che l'incriminazione nei confronti dell'Ortes per i fatti sopra esplicitati avrebbe potuto salvare la vita a lui e alla sua convivente, Naza Sabic;

se risulti dagli atti che la DIA avrebbe indotto l'Ortes ad un incontro con Maniero al fine di consentirne la cattura;

se la richiesta formulata dalla DIA qualche giorno prima dell'assassinio di Ortes, vale a dire l'8 novembre 1994, e indirizzata al questore di Padova per ottenere un consistente armamento (mitra e giubbotti antiproiettili) che, evidentemente, doveva servire per qualche operazione ad alto rischio, non sia stata fatta in previsione dell'incontro di cui sopra;

se il fatto ormai accertato che la banca dati del Ministero dell'interno sia stata interrogata proprio l'8 novembre 1994 per accertamenti in ordine all'auto che poi risultò essere quella impiegata per il rapimento, sequestro e omicidio della coppia Ortes-Sabic, non ponga pesanti interrogativi circa il ruolo svolto dagli inquirenti concernenti;

se sia stata presa visione del rapporto redatto dal vice-questore Filippo Miceli che asserisce che al momento del sequestro Ortes-Sabic era presente personale della DIA di Padova;

se si sia al corrente del tentativo di depistare le indagini, fornendo sia all'opinione pubblica sia ai Ministri in indirizzo verità di comodo, in dosi da cavallo, con il chiaro intento di insabbiare uno dei tanti oscuri episodi avvenuti nel Veneto;

se i Ministri siano stati informati delle modalità con cui è stata fatta la richiesta al terminale del Viminale in merito all'autovettura Hyundai Lantra targata VE 87775;

in tal caso, l'ora esatta della richiesta fatta al CED di Roma e quale sia l'esatto quesito posto al terminale.

PERUZZOTTI, SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso: (3-01178) (10 luglio 1997)

che l'omicidio di Ortes e della sua convivente Sabic, avvenuto l'8 novembre 1994, ha portato alla luce oscuri episodi;

che alla corte d'assise, dove si sta svolgendo il processo per l'omicidio delle suddette persone, sono state consegnate due cassette contenenti la registrazione delle rivelazioni che un funzionario della DIA di Padova ha fatto al vice questore Filippo Miceli;

che il vice questore in parola, durante un interrogatorio condotto dal pubblico ministero Bruno Cherchi, avrebbe confermato quanto comunicato per iscritto alla Commissione parlamentare antimafia;

che il funzionario della DIA, che all'epoca della vicenda Maniero-Ortes non era in servizio a Padova, sosterrebbe di essere venuto a conoscenza della vicenda in questione a seguito del racconto di Serafino Fiore, funzionario della DIA di Padova, che gli avrebbe riferito che la sera della scomparsa della coppia Ortes-Sabic due suoi colleghi, Sancricca e Monti, avrebbero seguito il pregiudicato;

che questi ultimi sarebbero stati avvertiti dell'appuntamento della coppia Ortes-Sabic dal collega di lavoro Menon;

che i due, a causa di un movimento veloce dell'auto che aveva prelevato i conviventi Ortes-Sabic davanti al cinema Arcobaleno di Padova, avrebbero perso il contatto con l'autovettura, pur riuscendo a trascrivere il numero di targa, sulla quale, quella sera sarebbe stata fatta un'interrogazione alla banca dati del Viminale;

che le registrazioni in possesso di Miceli non lascerebbero dubbi sui fatti riferitigli sia dal Fiore sia dall'attuale responsabile della DIA padovana, dottor Romolo Panico;

che il dottor Panico sembra abbia cercato di convincere Miceli a non intraprendere da solo una battaglia donchisciottesca, asserendo che anche Longo, il dirigente della DIA inviato da Roma per svolgere un'indagine interna, aveva avuto il sospetto circa la presenza dei due ispettori della DIA al cinema Arcobaleno; tuttavia egli era convinto che nè i due ispettori nè Fiore nè tantomeno Menon avrebbero confermato davanti al pubblico ministero i fatti riferiti in via confidenziale;

considerato:

che alla luce dei fatti sopra esplicitati le indagini sul caso Ortes-Maniero sarebbero state condotte con l'intento di coprire le gravi responsabilità degli inquirenti della DIA padovana coinvolti in questa vicenda;

che le stesse dichiarazioni del direttore della DIA, Verdicchio, rese davanti alla Commissione parlamentare antimafia il 27 maggio 1997 sono state vaghe ed elusive,

gli interroganti chiedono di sapere se, previo accertamento dell'attendibilità delle registrazioni in parola, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire perchè siano sollevati dagli incarichi di direttore e vice direttore della DIA il dottor Verdicchio e il dottor Micalizio, nonchè il dottor Romolo Panico, direttore distrettuale della DIA di Padova.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ

Interpellanza

MARTELLI, CAMPUS, CASTELLANI Carla, MARRI, MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: (2-00213) (25 febbraio 1997)

che l'impresa Lifegroup spa di Monselice (Padova), a capitale privato italiano, ha duramente lavorato negli ultimi cinque anni per generare innovazione medica in Italia in un impegnativo progetto di ricerca biomedica supervisionato dalla professoressa Rita Levi Montalcini e interamente finanziato con risorse proprie dell'azienda, complessivamente per circa 35 miliardi;

che dopo tale enorme sforzo professionale e finanziario l'impresa Lifegroup, 105 dipendenti di cui 25 ricercatori (i ricercatori oggi privi dei loro progetti hanno costituito una cooperativa con la finalità di riprendere le medesime tematiche di ricerca), fortemente orientata alla ricerca scientifica mediante il ramo Researchlife, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Padova in data 19 luglio 1996;

che i brevetti di invenzione relativi ad una innovativa modalità farmacologica per combattere i gravi processi infiammatori che in molte malattie, ad esempio in quelle autoimmuni, portano alla distruzione di tessuti ed organi sono stati rilasciati ad esempio in USA ma in Italia tale scoperta non ha avuto nemmeno la dignità di un serio esame di merito riferito alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco siglato LG 2110/1, presentata nel marzo 1994, secondo i tempi della normativa in vigore;

che la società Lifegroup aveva in precedenza chiesto e ottenuto ben tre autorizzazioni necessarie alla sperimentazione clinica;

che, in considerazione dell'inadempienza paralizzante del Ministero della sanità, riferita anche ad una serie di altre istanze presentate negli anni 1993, 1994 e 1995, l'impresa Lifegroup non ha potuto continuare il notevole investimento nella ricerca e l'azienda purtroppo è andata in crisi innescando il fulmineo fallimento, dichiarato d'ufficio;

che tali fatti hanno inoltre impedito la prosecuzione dei buoni negoziati che erano in corso da tempo con realtà finanziarie statunitensi che stavano esaminando la possibilità di investire nell'impresa stessa;

considerato:

che la società Lifegroup, in merito alla mancata adozione di provvedimenti sulle richieste di autorizzazione avanzate dalla Lifegroup stessa e dalla sua controllata Dermalife presso la Direzione generale del servizio farmaceutico, ha presentato un esposto al Ministro della sanità notificato al ministro Guzzanti in data 27 ottobre 1995 e reiterato al ministro Bindi nel mese di maggio 1996;

che sulla questione il senatore Tino Bedin ha presentato in data 30 luglio 1996 un'interrogazione parlamentare (4-01495) alla quale il

ministro Bindi ha risposto in data 16 gennaio 1997 asserendo, tra le altre cose, che l'azienda non aveva mai esercitato la facoltà di richiedere l'esame prioritario del proprio prodotto;

che l'azienda Lifegroup ha presentato domanda di reiterazione per il farmaco LG 2110/1 depositata al Ministero della sanità in data 10 maggio 1996 nella quale è riportata l'esplicita richiesta di priorità smentita invece dal ministro Bindi nella sua risposta all'interrogazione sopra citata;

che a sostegno della richiesta di priorità di cui sopra, avanzata al Ministero della sanità figura anche una relazione tecnica nella quale vengono ribaditi gli aspetti innovativi del farmaco LG 2110/1;

che la società Lifegroup aveva una produzione di brevetti notevole, alcuni dei quali rilasciati in USA e altri ancora in discussione con i vari Patent offices nel mondo,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza degli atti compiuti dal Ministro della sanità del suo Governo e, del caso, se intenda affrontare e risolvere il caso richiamato in premessa, emblematico per la leggerezza e la mancanza di collaborazione e dell'elementare rispetto con il quale le burocrazie ministeriali tendono a trattare chi investe professionalmente ed economicamente nelle rischiose attività di innovazione di cui il paese ha estremamente bisogno;

se siano da considerare «normali» i lunghi tempi burocratici che occorrono al Ministero della sanità prima di riuscire a dare un riscontro alle richieste che allo stesso pervengono.

Interrogazioni

MARTELLI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso: (3-01317)
(8 ottobre 1997)

che la tormentata vicenda della clinica per lungodegenti «Villa Caracciolo», convenzionata per lungodegenza con la regione Lazio, dopo mesi di allarme sull'insufficienza dei finanziamenti erogati dalla ASL competente e conseguenti carenze sanitarie è giunta in una fase di emergenza acuta con la presentazione delle dimissioni dei dipendenti e la prevista chiusura della clinica stessa per l'8 ottobre 1997;

che l'ASL ha annunciato alla clinica, in caso di interruzione dei servizi sanitari, la «sospensione della convenzione» e, senza scendere a trattative, l'intervento di «quaranta ambulanze per prelevare i ricoverati e trasferirli altrove»;

che i pazienti di Villa Caracciolo, quasi tutti ultraottantenni e in gran parte affetti da patologie invalidanti, non possono rischiare di essere sballottati da un luogo all'altro per motivi di mera burocrazia;

che la realtà di Villa Caracciolo e delle altre case di cura convenzionate romane, nelle quali da tempo si ripetono gli stessi problemi con ritardi nei pagamenti al personale e conseguente inadeguata assistenza sanitaria, ha evidenziato la grave crisi che investe tutto il settore;

che la regione Lazio non può continuare a mantenere convenzioni con strutture private con ritardi nei pagamenti e finanziamenti insufficienti riducendo in ginocchio non solo i piccoli imprenditori

ma soprattutto gli utenti che vengono a trovarsi in un clima di incertezza;

che la regione Lazio dovrebbe tutelare le unità lavorative e salvaguardare quelle strutture che rischiano la chiusura;

che l'amministrazione della clinica Villa Caracciolo in data 6 ottobre 1997 ha inviato una dichiarazione scritta al prefetto di Roma, alla procura della Repubblica, all'assessore alla sanità della regione Lazio, al direttore generale dell'ASL competente (ASL RM/A) e al sindaco del comune di Roma nella quale afferma che «il non corretto pagamento delle rate da parte dell'azienda sanitaria RM/A ha determinato una situazione fallimentare, con blocco dei fidi da parte delle banche e conseguente impossibilità di regolare la corresponsione degli stipendi; il personale esasperato ha dato le dimissioni a far data dall'8 ottobre 1997; l'azienda sanitaria, informata da tempo e costantemente sollecitata ad assumersi le responsabilità di sua pertinenza, evade il problema non avviando alcuna procedura per i 40 degenti ricoverati che il giorno 8 ottobre 1997 rimarranno privi di assistenza. La casa di cura si è impegnata con ogni mezzo nel tentativo di scongiurare la drammatica situazione, dimostrando la volontà di adempiere la convenzione. L'assoluta latitanza degli organi competenti non può attribuirle responsabilità che non le competono»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di sanare la situazione sopra descritta che vede la regione Lazio debitrice con grave danno per la salute pubblica e, assicurando i necessari finanziamenti e un prosieguo regolare nei pagamenti, porre fine definitivamente ad una situazione di disagio per decine di malati anziani e non autosufficienti.

MARTELLI, CASTELLANI Carla. – *Al Ministro della sanità*. – (3-01426)
(17 novembre 1997)

Premesso:

che lo scorso 14 novembre 1997 una paziente settantenne a cui doveva essere applicato con urgenza uno stimolatore cardiaco è rimasta bloccata in un ascensore, per circa 25 minuti, al policlinico di Modena insieme ad un infermiere e ad un medico che la accompagnavano;

che più tardi, quando dall'esterno qualcuno ha sentito le grida del medico e dell'infermiere, è stato dato l'allarme e la cabina è stata sbloccata e aperta da una squadra di tecnici che si occupa della manutenzione;

che dopo l'intervento, che secondo i medici era riuscito, la donna è però spirata verso le ore 12 nella sala di rianimazione dello stesso ospedale;

che la predetta paziente era già ricoverata in terapia intensiva da una settimana quando, la mattina del 14 scorso, le sue condizioni si sono aggravate e, intorno alle ore 8,30, i medici hanno deciso di trasferirla in cardiologia per applicarle uno stimolatore cardiaco;

che sulla vicenda il direttore sanitario del policlinico, dottor Vito Bongiovanni, ha presentato un esposto alla magistratura dopo aver assunto tutte le informazioni del caso;

che la direzione dell'azienda policlinico di Modena sostiene che il decesso della paziente rimasta bloccata in ascensore mentre veniva portata in un reparto specializzato per l'applicazione di uno stimolatore non è da mettere in relazione con il malfunzionamento dell'ascensore;

che la predetta direzione precisa che la manutenzione dei 39 impianti ascensoristici interni (regolari secondo il controllo del PMP dell'aprile scorso) avviene con l'esecuzione di almeno un controllo settimanale della ditta titolare dell'appalto, i cui tecnici sono presenti in ospedale durante l'arco della giornata;

considerato che l'ascensore si è bloccato nel tragitto fra il quarto piano (terapia intensiva) e il quinto piano (emodinamica) dove alla donna avrebbe dovuto essere applicato uno stimolatore,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto di malasanità sopra esposto e, del caso:

se, a suo avviso, vi siano differenziazioni di qualsivoglia sorta tra un disservizio tanto grave da causare la morte di un paziente in un ospedale pubblico o in una struttura privata;

per quale motivo gli organi di stampa non abbiano dato rilievo all'accaduto e perchè da parte del Ministero non sia stata attivata qualsivoglia forma di controllo e di accertamento delle responsabilità;

se intenda promuovere un accertamento avvalendosi di mezzi e uomini a sua disposizione, quali i mille carabinieri dei NAS, al fine di verificare l'osservanza di tutte le norme previste per il buon funzionamento all'interno di tutti gli ospedali pubblici posti sull'intero territorio nazionale, così come fatto per gli istituti convenzionati dopo il recente caso della camera iperbarica nel Milanese;

se, a suo avviso, una donna morta in un ospedale pubblico sia meno importante di un altro paziente deceduto in una struttura privata.